



# Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

ROMA

## PRIMA SEZIONE

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (C.P.G.A.) del 18 gennaio 2013, recante "Ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati";

Visto il proprio decreto 15 dicembre 2023, n. 462, con il quale sono state ripartite le materie fra le sezioni esterne del Tribunale a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Sentiti i Presidenti delle sezioni interne;

DECRETA

Art. 1

Per l'anno 2024 i ricorsi assegnati alla Sezione prima, ivi compresi i pendenti, ad esclusione di quelli per i quali sia stata fissata la data della prossima udienza, sono così ripartiti:

### SEZIONE PRIMA

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);
  - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
  - Avvocatura Generale dello Stato;
  - Camera dei Deputati;
  - Consiglio dei Ministri;
  - Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
  - Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
  - Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali;
  - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
  - Consiglio Superiore della Magistratura;
  - Corte dei Conti;
  - CISR, DIS, AISI, AISE;
  - Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
  - Ministero della Giustizia, ad esclusione dei ricorsi avverso i provvedimenti assunti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
  - Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente ai ricorsi non attribuiti alla competenza di altre Sezioni;
  - Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
  - Senato della Repubblica.
- B) Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. q), c.p.a.
- C) Professioni legali: avvocati e notai, compresi i ricorsi riguardanti gli esami di abilitazione e i concorsi di accesso.



### SEZIONE PRIMA BIS

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);
- Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA);
- Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS);
- Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE);
- Consiglio della Magistratura Militare;
- Ministero della Difesa.

### SEZIONE PRIMA TER

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Federazioni sportive;
- Comitato Italiano Paralimpico e Federazioni sportive;
- Ministero dell'Interno, ad esclusione dei ricorsi avverso gli atti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nonché di quelli in materia di pubblico impiego e di quelli in materia di cittadinanza.

### SEZIONE PRIMA QUATER

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- Ministero dell'Interno, limitatamente ai ricorsi in materia di pubblico impiego e di quelli avverso gli atti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Art. 2

Per quanto non previsto dal presente provvedimento si fa rinvio, entro i limiti della compatibilità, al proprio decreto n. 462/2023.

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2024.

Roma, 19 dicembre 2023

IL PRESIDENTE  
Antonino Savo Amodio

